

REGIONE TOSCANA

Comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio

BANDO GENERALE 2007

INDETTO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 20.12.1996 n. 96 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PRATO; SALVE EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE

SI RENDE NOTO

CHE DA OGGI, SECONDO LE SCADENZE SOTTOMENZIONATE, E' INDETTO UN CONCORSO, PUBBLICATO ALLO SCOPO DI CONSENTIRE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI AL PRESENTE BANDO.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma della Tabella A, allegata alla L.R. 96/96 e successiva modifiche, può partecipare al presente concorso:

- a) Chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti muniti di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità, con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa in uno dei Comuni della Provincia di Prato o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno in corso;
Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la propria residenza.

Nella domanda di partecipazione al bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

- c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso;
E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre):
- non inferiore a 30 mq. per una persona,
 - non inferiore a 45 mq. per due persone,
 - non inferiore a 55 mq. per tre persone,
 - non inferiore a 65 mq. per 4 persone,
 - non inferiore a 75 mq. per 5 persone,
 - non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
- d) 1. Chi non risulti titolare di diritti di cui al punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo, sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre (le modalità di calcolo del valore catastale sono specificate nella tabella A lettera d della L.R. 96/96 e successive modificazioni).
2. Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.
3. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui sopra, è convenzionalmente ridotto della metà;
- e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o dagli Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito, senza dar luogo a risarcimento del danno;
- f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (Euro13.615,00), stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale N. 749 del 25.07.2005. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 Agosto 1978 N. 457, così come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.L. 23 Gennaio 1982 N. 9, detraendo Euro 1549,37 per ogni figlio a carico ; la detrazione è elevata ad Euro 3098,74 per ogni figlio disabile a carico; è inoltre elevata ad Euro 3098,74 per ogni figlio a carico in caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.
Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi .
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è ridotto di Euro 1549,37 per ogni altro componente oltre ai due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.
Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;
- g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato in locazione semplice; la cessione deve essere accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica, salvo le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni in vigore.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui sopra, non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie che partecipano in modo autonomo al bando;

3) i requisiti devono essere posseduti da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art.36 della L.R. 96/96 per il requisito reddituale.

ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo precedente e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER PARTECIPARE AL BANDO

Dichiarazioni sostitutive da cui risulti:

a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- documentazione attestante cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno (da allegare in copia);
- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno, almeno biennale (da allegare in copia) e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) dichiarazione di residenza e di stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando (non è necessario allegare il certificato anagrafico che verrà acquisito d'ufficio);

c) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), h), dell'art. 1 del presente bando;

d) per chi non risiede in uno dei comuni della provincia è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente svolge regolare attività lavorativa nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando (Provincia di Prato);

e) reddito complessivo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (da allegarsi in copia o da attestare con dichiarazione sostitutiva);

f) eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:

- di soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo, cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
- di figlio/i disabile/i a carico;
- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti la composizione del nucleo familiare del richiedente alla data di pubblicazione del bando (compresi i dati anagrafici e reddituali del richiedente).

Tale dichiarazione deve attestare che sia il richiedente sia i componenti del suo nucleo familiare siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;

2) dichiarazione sostitutiva attestante il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, da cui risulti un reddito pro capite (determinato con le modalità di cui alla lettera f) della tabella A della L.R. 96/96):

- non superiore all'importo di una pensione sociale per persona;
- non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. per persona;

3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando;

4) certificato d'invalidità rilasciato dall'autorità competente (Commissione medica provinciale della A.S.L.), attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa tra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4 bis) certificato dell'autorità competente (Commissione medica provinciale della A.S.L.) attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2 – comma 2 – della L. 30.03.1971 - N. 118, di componenti del nucleo familiare che, alla data di pubblicazione del bando, non abbiano compiuto il 18° anno di età; ovvero l'invalidità ai sensi della Decreto legislativo 23.11.1988 n.509, di componenti del nucleo familiare che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;

5) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981 n. 763;

5 bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lettera f), tabella A della L.R. 96/96;

7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente (Provincia di Prato) da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto).

Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;

8) attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della tabella A della L.R. 96/96, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso

o di ricovero ed ogni altra unità immobiliare o riparo aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8 bis) attestato della competente autorità (A.S.L.) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche, tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'A.S.L. competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante, relativa a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8 ter) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'abitazione in un alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza di un comune della Provincia di Prato;

9) dichiarazione sostitutiva attestante la convivenza anagrafica in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla tabella B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo dei precedenti punti 8), 8 bis) e 8 ter), quando tale disagio sia dovuto ad abbandono dell'alloggio (a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente), o a provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono tra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicati dai punti 8), 8 bis), 8 ter), del presente articolo;

10) sovraffollamento (sotto il profilo igienico-sanitario): certificato dall'A.S.L. in base al rapporto tra i componenti anagrafici del nucleo familiare ed i vani utili. Agli effetti della L.R. 96/96, per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina (quando la stessa risulti inferiore a mq. 14) ed i servizi (così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975).

Ai fini della determinazione del punteggio non sono tra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9 (coabitazione) e 10 (sovraffollamento) del presente articolo;

11) dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (non dà punteggio lo sfratto per morosità o per altre inosservanze), salvo il caso di concorrenti che risultino, da sentenza, occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione omologato dal tribunale (in caso di separazione consensuale) o sentenza (in caso di separazione giudiziale), con obbligo di rilascio dell'immobile da parte del richiedente;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
ordinanza di sgombero, con esclusione di quelle inerenti le occupazioni senza titolo;
- provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art.608 del c.p.c. (significazione dell'ufficiale giudiziario), ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R. 96/96.

La condizione del richiedente che debba rilasciare l'immobile in base ai provvedimenti di cui ai punti 11 e 12 non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8;

13) certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamenti a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terra o seminterrato con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile, se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato dell'A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto solamente di w.c. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14.

ART. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Prato procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R.96/96 , dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e degli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al fine di garantire la massima pubblicità della graduatoria provvisoria, il Comune di Prato provvederà all'affissione della graduatoria stessa all'albo pretorio, nonché sul sito internet del comune (www.comune.prato.it); inoltre, si procederà a far pubblicare la graduatoria stessa sui quotidiani locali; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione comunale alloggi del Comune di Prato.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione comunale alloggi del Comune di Prato, di cui all'art.8 della L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate ed alle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art.8 della L.R. 96/96, decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purchè relativi a condizioni soggettive ed oggettive

possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio elettronico tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

GRADUATORIA SPECIALE

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella tabella B della L.R. 96/96, ai punti a-2 (ultra sessantacinquenni) e a-3 (giovani coppie), oltre ad essere inseriti nella graduatoria Generale, verranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi a loro riservati, di superficie non superiore ai 45 mq.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% degli alloggi di superficie non superiore ai 45 mq., fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria Generale.

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di E.R.P. di nuova costruzione e di risulta.

C) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in base alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del proprio nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

LE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI SONO LE SEGUENTI:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

a-1. Reddito pro-capite del nucleo familiare (determinato secondo le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96):

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona: **punti 1**

a-2. Richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4: **punti 1**

a-3. Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punti 1**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei componenti della coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione alloggiativa adeguata;

a-4. Presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da

menomazioni di qualsiasi genere che comportino **una diminuzione permanente della capacità lavorativa**, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3: **punti 1**

- pari al 100%: **punti 2**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto si attribuiscono comunque punti 2.

a-4 bis. Presenza nel nucleo familiare di **soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi** ai sensi dell'art.2 comma 2° della Legge 30 Marzo 1971 N.118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 Novembre 1988 N.509: **punti 2**

a-5. Cittadini italiani che rientrino in Italia per stabilirvi la propria residenza: punti 1

a-6. Canone di locazione, riferito all'anno 2006, che incida per oltre il 30% sul reddito prodotto nel 2006 e determinato ai sensi della lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96: **punti 1;**

a-7. Richiedente in condizione di **pendolarità**: **punti 1**; il punteggio si attribuisce esclusivamente nel caso in cui la distanza tra il luogo di lavoro (Provincia di Prato) e quella di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto.

a-8. Richiedente il cui nucleo familiare (al momento della pubblicazione del bando) sia composto da cinque persone od oltre: **punti 1.**

a-9. Nucleo familiare composto da **un solo genitore con uno o più figli a carico**: **punti 3;**

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

b-1. Situazione di **grave disagio abitativo** accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a :

b-1.1. Residenza anagrafica in locale impropriamente adibito ad abitazione: punti 5;
(si intende improprio l'alloggio costituito da : baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2. Appartamento avente barriere architettoniche, tali da determinare grave disagio abitativo, qualora nel nucleo familiare vi sia un componente handicappato grave non deambulante: **punti 1;**

b-1.3. Abitazione in un **alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune**: **punti 3;**

Le condizioni oggettive di cui sopra non sono tra loro cumulabili;

b-1.4. Convivenza anagrafica in uno stesso alloggio, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità; tale condizione deve sussistere da almeno un anno al momento della pubblicazione del bando: **punti 2;**

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1 b-1.2 b-1.3 derivi da abbandono di alloggio in seguito a calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-2. Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando e certificato della A.S.L. dovuta ad abitazione in **alloggio sovraffollato**, sotto il profilo igienico sanitario, in rapporto ai vani utili:

- due persone a vano utile: **punti 1**
- oltre due persone a vano utile: **punti 2**
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3**

per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, escluso la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, ed i servizi, così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Le condizioni di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili.

b-3. Richiedenti che abitino in alloggi che debbano essere rilasciati in seguito a **(punti 4)**:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata con specifica indicazione che lo stesso non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (non dà diritto a punteggio lo sfratto per morosità o per altre inosservanze di norma contrattuali); ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore, purché tale condizione sia rilevabile da sentenza.

- provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza con l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
- ordinanza di sgombero;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

Preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c. o notifica da parte della competente autorità della data di esecuzione di ordinanza, di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio: **punti 1**;

I punti di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino anagraficamente conviventi in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato notificato preavviso di sfratto, a condizione che la data di inizio della convivenza risulti precedente a quella di inizio della procedura di sfratto.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con la condizione b-1.1;

b-4.1. Antigienicità assoluta dell'alloggio certificata da parte dell'organo competente della A.S.L.: **punti 2**;

b-4.2. Antigienicità relativa dell'alloggio certificata da parte dell'organo competente della A.S.L.: **punti 1**;

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

ART. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art.12 della L.R. 96/96.

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal titolo 3° della L.R. 96/96 e successive modifiche.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96 e successive modificazioni.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando; per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extra europei.

ART. 9 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Prato.

I moduli di domanda potranno essere ritirati presso l'Ufficio Assegnazione Alloggi dei Comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio. Limitatamente al Comune di Prato i moduli di domanda verranno distribuiti presso i locali dei Servizi Sociali, Via Dei Migliorati 1/A, l'U.R.P. Corso Mazzoni, 1 nei seguenti giorni: Lunedì 9 -13,30 15-17,30; Martedì, Mercoledì, Venerdì 9 -13,30; Giovedì 9-17,30 (orario continuato) e presso i sindacati degli inquilini e degli assegnatari (SUNIA – SICET – UNIAT).

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso.

Si ricorda che non verranno ammesse le domande prive di firma.

Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo dei Comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando; oppure potranno essere spedite, entro lo stesso termine, a mezzo di raccomandata A.R.; in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO DEVONO ESSERE PRESENTATE IN BOLLO ENTRO IL 30.07.2007.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Prato, 30.05.2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dott. Antonio Avitabile